



Verbale del Consiglio Direttivo del 15/05/21

Il giorno 15/05/21, alle ore 20:30, si è riunito tramite mezzo audiovisivo telematico Google Meet il Consiglio Direttivo dell'Associazione "SlowCinema", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta del 10/03/21;**
- 2. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 3. Convocazione dell'Assemblea degli associati;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente dell'Associazione, Juri Micheli, che

CONSTATA E DÀ ATTO

- che sono presenti tutti i consiglieri;
- che è presente la totalità dei componenti il Consiglio Direttivo.

Nome	Cognome	Presenza
Barbara	Gianesini	X
Denise	Decarli	X
Enrico	Giampiccolo	X
Federico	Cappello	X
Juri	Micheli	X
Marco	Fabiani	X
Mattia	Rossi	X
Maurizio	Pecoraro	X

Il Presidente dichiara quindi la validità della riunione secondo quanto previsto dallo Statuto sociale, e chiama ad assolvere le funzioni di segretario per la redazione del seguente verbale Barbara Gianesini, che accetta.

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta del 10/03/21

Il Presidente dà lettura del verbale della precedente riunione del Consiglio Direttivo del 10/03/21.
Al termine, il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

di approvare il verbale della precedente seduta del Consiglio Direttivo.

2. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore

Come secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che sarà necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.



info@slowcinema.it
certificata@pec.slowcinema.it



La modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale (APS), oltre che per permettere ad essa, una volta che il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sarà istituito ed operativo, di transitare in automatico nell'apposita sezione di esso.

Il Presidente illustra a questo punto i motivi per i quali l'Associazione abbia convenienza a mantenere la qualifica di APS, anche in vista della futura entrata in vigore della parte fiscale del Codice del Terzo settore.

Il Presidente presenta quindi ai consiglieri il nuovo Statuto, aggiornato con le nuove disposizioni previste per le APS dal Codice del Terzo settore, del quale si procede alla lettura articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della discussione, **il Consiglio Direttivo all'unanimità**

DELIBERA

di approvare la bozza di nuovo Statuto e di presentarlo in Assemblea per l'approvazione da parte della stessa.

3. Convocazione dell'Assemblea degli associati

Come quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente, sulla base dello Statuto sociale, chiede ai presenti di deliberare la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria.

Il Presidente propone di convocare l'Assemblea il giorno 24/05/21 ad ore 20:00, in prima convocazione, e il giorno 25/05/21 ad ore 20:00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Dopo breve discussione, **il Consiglio Direttivo all'unanimità**

DELIBERA

di convocare l'Assemblea degli associati nei giorni proposti dal Presidente.

La convocazione verrà inviata a tutti gli associati secondo le modalità individuate dallo Statuto sociale.

4. Varie ed eventuali

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 22:30.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



info@slowcinema.it
certificata@pec.slowcinema.it



Verbale di Assemblea del 24/05/2021

Il giorno 24/05/21, alle ore 20:00, si è riunita tramite mezzo telematico l'Assemblea degli associati dell'Associazione "SlowCinema", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Ai sensi dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Juri Micheli, che

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto sociale con comunicazione inviata a tutti gli associati il 15/05/21;
- che la presente Assemblea è riunita in seduta straordinaria in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 18 associati aventi diritto al voto su n. 23, che alla data odierna risultano iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa.

Nome	Cognome	Presenza	Nome	Cognome	Presenza
Alessia	Cattarozzi	X	Juri	Micheli	X
Ameriga	Zambaldi	X	Leonardo	Brendolise	X
Anwar	Defrancesco	X	Marco	Fabiani	X
Barbara	Gianesini	X	Mattia	Rossi	X
Bianca	Capra	-	Maurizio	Pecoraro	X
Davide	Luchi	X	Nicola	Parente	X
Denise	Decarli	X	Nicola	Sordo	-
Enrico	Giampiccolo	X	Pietro	Fanton	X
Federico	Cappello	X	Soraya Fortunata	Rudatis	-
Francesco	Medaglia	X	Vanessa	Stefani	X
Giuseppe	Calvino	-	Vanessa	Glaschetti	-
Ivan	Placentini	X			

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Barbara Gianesini, che accetta.

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa anzitutto presente che è stato raggiunto il quorum costitutivo stabilito dallo Statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria.

Egli fa quindi presente che la modifica è fondamentale per mantenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale (APS), oltre che per permettere ad



info@slowcinema.it
certificata@pec.slowcinema.it



essa, una volta che il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) sarà istituito ed operativo, di transitare in automatico nell'apposita sezione di esso.

Il Presidente illustra a questo punto i motivi per i quali l'Associazione abbia convenienza a mantenere la qualifica di APS, anche in vista della futura entrata in vigore della parte fiscale del Codice del Terzo settore.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo in data 15/05/21.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la qualifica di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della discussione, l'Assemblea, in seduta straordinaria, è chiamata alla votazione palese (per alzata di mano) dello Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- b) di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore);
- c) di incaricare il Presidente a presentare il nuovo Statuto presso l'Ufficio provinciale incaricato della gestione del Registro delle APS.

2. Varie ed eventuali

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SLOWCINEMA APS"



Il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo
ai sensi dell'art. 82, c. 3 e c. 5, del D. Lgs. 117/2017.

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 (indicato anche come Codice del Terzo Settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita in forma giuridica di associazione non riconosciuta l'Associazione di Promozione Sociale denominata "SlowCinema APS" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo), con sede in via XXIV Maggio 5, 38051 Borgo Valsugana (TN). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera primariamente nel territorio della Bassa Valsugana e Tesino, con estensione anche a zone limitrofe della regione Trentino Alto-Adige e della regione Veneto, ma non gli è esclusa la possibilità di operare in altro territorio nazionale o internazionale. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), nonché circolo di cultura cinematografica ai sensi dell'art. 2 del DM n.341 del 31 luglio 2017, centro di vita associativa, autonomo, pluralista ed ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi e finalità

L'Associazione "SlowCinema APS" è apolitica, apolitica, aconfessionale, democratica, non ha finalità di lucro e si propone di promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, nei settori culturale, sociale, educativo, didattico e ambientale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui.

Sono finalità dell'Associazione:

- La promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- La promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- Promuovere attività culturali connesse prevalentemente col mondo del cinema e dell'arte in generale, intendendoli come strumenti educativi di promozione sociale e crescita personale, che possano permettere anche una scelta più consapevole nell'ingresso nel mondo del lavoro;
- Promuovere, attraverso attività improntate alla costruzione di benessere sociale, un'educazione alle diversità e alla differenza, al pensiero critico, ecologico e al consumo sostenibile;
- Valorizzare l'educazione informale e la filosofia "slow" come principio volto a favorire benessere, apertura, relazioni intergenerazionali, interculturali e momenti di incontro reciproco;
- Informare e far conoscere alla cittadinanza lo stile di vita "slow";
- Riqualificare e valorizzare spazi potenzialmente idonei ad attività culturali, eventualmente in sinergia con altri enti istituzionali o tramite reti culturali;
- Promuovere, attraverso il lavoro di gruppo, la vita sociale e culturale nel territorio;
- Il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;



Supportare a livello tecnico audiovisivo, organizzativo e logistico le attività di altri enti o privati, rendendo maggiormente accessibile il settore agli interessati;

La promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

Partecipare alla filiera del settore audiovisivo attraverso progetti legati alle necessità del mondo professionale, creando contemporaneamente una rete formale ed informale tra giovani e professionisti del settore.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria economica, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 3 - Attività

Per raggiungere gli scopi appena menzionati l'associazione "SlowCinema APS" si propone di svolgere in via principale attività di utilità e promozione sociale di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e sociali, nei confronti degli associati, dei loro familiari e di terzi.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 che saranno svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Rassegne cinematografiche a tema / Cineforum;
- Spettacoli, mostre, festival e convegni;
- Corsi e laboratori ludico-ricreativi legati al cinema e altre forme artistiche aperti alla cittadinanza;
- Corsi e laboratori didattici rivolti alle scuole;
- Apertura e gestione di uno sportello informa giovani;
- Apertura e gestione di uno spazio audiovisivo;
- Gestione di un sito web o di media digitali legato alle attività culturali del territorio;
- Organizzazione di viaggi culturali a scopo educativo e didattico;
- Organizzazione di una qualsiasi altra attività legata al mondo del cinema e della cultura;
- Supporto alle dirette streaming di altri enti nel territorio e aiuto nella post produzione;
- Creazione di reti informali e formali tra professionisti del settore e interessati del territorio;
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità delle condizioni e dei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti i membri dell'Associazione possono esservi nominati se conformi alle regole statutarie.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Associati

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) soci identificati in persone fisiche. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento, e che siano state ammesse con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, o discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 - Ammissione degli associati

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni vigenti, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, a versare ogni anno l'eventuale quota associativa e a partecipare alla vita associativa. La decisione è deliberata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda e annotata nel libro degli associati e degli aderenti.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 28 (ventotto) giorni dalla decisione. Contro l'eventuale diniego, motivato, l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile, e comunque entro 28 (ventotto) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le

attività di interesse generale svolte e all'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore o il rappresentante che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, così come all'osservazione delle regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, ha diritto di voto partecipando in Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa, nonché il diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. I precedenti diritti saranno automaticamente riconosciuti al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età; sino al compimento del 18° anno di età, il diritto di votare in Assemblea per i soci minorenni è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni socio ha diritto a frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse da essa.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti i libri sociali, gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente, nei termini legali e nel rispetto delle normative vigenti in tema di privacy, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà al rendere disponibile la documentazione entro il termine massimo dei 14 (quattordici) giorni successivi. In particolare, l'accesso ai predetti libri e documenti potrà avvenire attraverso la consultazione digitale o presso la sede dell'Associazione in forma cartacea. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati. Inoltre il socio ha diritto a denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Il socio è tenuto a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali, nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature. È obbligo del socio rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione e, come i contributi associativi, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà, titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 8 - Prestazioni degli associati, dei volontari e delle persone retribuite

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per svolgere la propria attività di interesse generale, si avvale prevalentemente delle attività di volontariato prestate in forma libera, personale, spontanea e gratuita dai propri soci, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. In caso di particolari necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. Il numero dei lavoratori impiegati e la loro retribuzione rientreranno nei limiti di cui all'articolo 16 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo secondo le normative vigenti.

Art. 9 - Responsabilità e assicurazione dei soci volontari

I soci che prestano attività di volontariato in maniera non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per mancato pagamento dell'eventuale quota associativa, protrattasi per 28 (ventotto) giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, la decadenza dell'associato è automatica e senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati e degli aderenti;
- Per scioglimento dell'Associazione;
- Per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento del recepimento in verbale da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- Per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento contrastante con i valori, gli scopi e i membri dell'Associazione, per morosità o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Tale provvedimento, che deve essere motivato, dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, può presentare ricorso alla prima Assemblea ordinaria utile e comunque entro 28 (ventotto) giorni da tale comunicazione. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto e non può partecipare alle attività dell'Associazione se non diversamente richiesto dagli organi associativi.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né al trasferimento delle stesse.

Art. 11 - Azioni disciplinari nei confronti del socio

Dato il precedente articolo, Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- L'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;



- Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- L'arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi nel presente Statuto.

Titolo III - Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organo di controllo;
- L'Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 13 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci regolarmente autorizzati in base al Titolo II del presente Statuto. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e degli aderenti ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci. L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, e-mail o altro strumento tecnologico, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata prima di 8 (otto) ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea è normalmente svolta presso la sede legale dell'Associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante collegamento audiovisivo attraverso strumenti di telecomunicazione, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia consentito al Presidente, o da colui che ne fa le veci, di accertare l'identità e la legittimazione degli stessi. Ad ogni partecipante deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, così come deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà

successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento e non fosse possibile ripristinarlo, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta e firmata. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato e sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associato. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti o il soggetto di discussione sia una persona. Per l'elezione delle cariche sociali e l'esclusione dei membri si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare munito della rispettiva delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze, quorum e regole di voto

L'Assemblea ordinaria ha potere di:

- Nominare, eleggere e revocare i componenti degli organi sociali e suggerire una preferenza di voto per la carica di Presidente;
- Nominare e revocare, quando previsto, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo;
- Discutere ed approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Discutere e proporre modifiche agli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, personalmente o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria validamente costituita sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti (salvo altre disposizioni), sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze, quorum e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto o dell'Atto Costitutivo, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione o dell'intero Consiglio Direttivo e sulla devoluzione

dell'eventuale patrimonio residuo. Inoltre delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

Per le modifiche o lo scioglimento dell'Associazione o dell'intero Consiglio Direttivo e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria validamente costituita delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno l'85% (ottantacinque per cento) degli associati aventi diritto di voto.

Per le modifiche statutarie e tutti gli altri oggetti non precedentemente compresi, l'Assemblea straordinaria validamente costituita delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto con il voto favorevole del 60% (sessanta per cento) dei presenti..

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è eletto in Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri che può variare da cinque a quindici, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017, dura in carica tre anni e i consiglieri che lo compongono sono rieleggibili. Almeno 28 (ventotto) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio o di dimissioni. Inoltre i componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere ed almeno un Segretario.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

È compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Tesoriere è invece responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea e salvo quanto è riservato alla stretta competenza di quest'ultima dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può attribuire o delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 28 (ventotto) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere in carica da più tempo o, in caso di parità, il più

anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 14 (quattordici) giorni dalla scadenza del termine precedente.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea, che deve pervenire ai consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano almeno l'80% (ottanta per cento) dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei presenti. La parità di voti comporta la ridiscussione della proposta fino a maggioranza trovata. In caso di continua parità nella votazione di uno stesso argomento prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Il voto segreto può essere effettuato anche nel caso almeno due terzi del Consiglio Direttivo lo richieda.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audiovisivo attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

- Il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza o hanno dato ordine di delega.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare ha il compito di:

- Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale o di altra documentazione richiesta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Individuare e documentare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Approvare ed integrare il programma annuale e/o pluriennale di attività proposto dall'Assemblea ordinaria;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione;
- Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e i Segretari dell'Associazione;
- Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute e l'eventuale valorizzazione del lavoro volontario per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- All'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in Statuto;



- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative e seguire gli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- Deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- Discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame.

Art. 19 - Consiglio Direttivo: decadenza e sostituzione dei consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a 5 (cinque) riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo 6 (sei) mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della suddetta decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio Direttivo e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio Direttivo nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. In caso di esaurimento del numero dei non eletti, deve essere convocata l'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto, affinché provveda all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere da più tempo in carica o, in caso di parità, il più anziano, dovrà convocare entro 28 (ventotto) giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; viene nominato attraverso votazione di maggioranza all'interno del Consiglio Direttivo e può essere revocato solamente con delibera del 75% (settantacinque per cento) dei consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo in carica da più tempo o, in caso di parità, dal più anziano.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art. 21 - Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'Organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto l'Organo di controllo composto da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. I componenti dell'Organo di controllo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Le cariche di consigliere e membro dell'Organo di controllo sono incompatibili fra loro, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità. Può essere altresì nominato un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'ultimo componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dell'Organo di controllo tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Ai membri dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'Organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Art. 22 - Organo di controllo: competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, l'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato del compito.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I membri dell'Organo di controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 23 - Organo di revisione dei conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea dei soci nomina, non necessariamente fra gli associati, nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro come Organo di revisione dei conti. L'Organo di revisione dei conti rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

Il componente dell'Organo di revisione dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione, se non quella di membro dell'Organo di controllo. Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, infatti, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato o in attesa di nomina dello stesso.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione dei conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Delle proprie riunioni l'Organo di revisione dei conti redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Titolo IV - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sui bilanci d'esercizio

Art. 24 - Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati e degli aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, qualora nominati, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, ognuno di essi tenuto dall'organo sociale di riferimento;
- Il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Eccedenze degli esercizi annuali;
- Erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- Fondo di riserva;
- Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- Ogni altro bene diverso non sopra specificato.

Art. 26 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli associati;
- Erogazioni liberali da parte di terzi;
- Eredità, donazioni e lasciti testamentari;
- Contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Contributi da parte di enti privati;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione;
- Rimborsi da convenzioni;
- Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- Rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del del D. Lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata diversa non sopra specificata, compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.



Art. 27 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Per fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, e all'approvazione della bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione, dall'andamento economico e gestionale dell'Associazione e dalle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, che dovrà essere definitivamente approvata a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci da convocarsi entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il termine stabilito di ogni anno. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, per la definitiva approvazione.

Il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione nei 5 (cinque) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione e dovranno essere inviati tramite mezzo e-mail ai soci almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 28 - Bilancio delle attività diverse

L'organo amministrativo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 29 - Utilizzo del Patrimonio Sociale

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione in ottemperanza del precedente articolo.

Titolo V - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno l'85% (ottantacinque per cento) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina tra i soci anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. 117/2017.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 32 - Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 33 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Borgo Valsugana, 24/05/2021

Firma



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG. <i>Atto esente</i>	PAGAMENTO DEL
IPOE	C/O
VOL	REC. TO 28 MAG. 2021
BOLLO	N° 1468
DIR.	SERIE 3
TOTALE	

